

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca sulle sepolture di guerra

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Slovacca, di seguito denominate "Parti contraenti",

- considerata la presenza, sul territorio dei rispettivi Stati, di Sepolture di guerra nelle quali si trovano inumate le Salme di militari e civili - di nazionalità italiana o slovacca - deceduti in conseguenza degli avvenimenti della prima e della seconda guerra mondiale,
- desiderando onorate tali Caduti e volendo assicurare ad Essi una degna sepoltura, in base ai principi e alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei successivi Protocolli integrativi, nonché secondo le altre norme di diritto internazionale in materia di diritti umani

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del seguente "Accordo", i termini usati sono da intendersi secondo il seguente significato:

1. "Caduti di guerra" italiani:
 - a. membri delle forze armate italiane morti a causa di eventi bellici della prima e della seconda guerra mondiale;
 - b. persone che, in base alle norme di legge italiane, godono di un trattamento giuridico pari a quello dei Caduti menzionati al punto 2.a.;
 - c. prigionieri di guerra italiani deceduti nei campi di prigionia.
2. "Caduti di guerra" slovacchi:
 - a. militari delle forze armate Austro-Ungarico (che furono cittadini dell'Impero Austro-Ungarico) residenti sul territorio corrispondente all'attuale Repubblica Slovacca, caduti durante la prima guerra mondiale;
 - b. militari delle forze armate della Repubblica Cecoslovacca che furono cittadini della Repubblica Cecoslovacca, residenti sul territorio dell'attuale Repubblica

- Slovacca, militari delle Forze Armate dello Stato Slovacco e della Repubblica Slovacca deceduti nel corso della seconda guerra mondiale;
- c. prigionieri di guerra o i civili, cittadini degli Stati di cui ai punti a. e b. del presente articolo, residenti sul territorio dell'attuale Repubblica Slovacca, che morirono in seguito agli avvenimenti della prima e della seconda guerra mondiale.
3. "Sepolture di guerra":
luoghi di riposo dei "Caduti di guerra" italiani e slovacchi che si identificano in :
 - a. Sacrali militari;
 - b. Cimiteri militari e i riquadri dei cimiteri civili che contengono le Spoglie dei "Caduti di guerra";
 - c. Tombe/fosse comuni che contengono le Spoglie dei "Caduti di guerra".
 4. "Monumenti di guerra":
sono le opere erette nei Sacrali militari ó nei cimiteri di guerra a commemorazione dei "Caduti di guerra" ivi sepolti.

Articolo 2

1. Le Parti contraenti si scambieranno le informazioni sulle località e sull'ubicazione delle "Sepolture di guerra" note e di quelle che eventualmente venissero rinvenute in futuro, nonché gli elenchi dei "Caduti di guerra" ivi sepolti.
2. Le Parti contraenti, nel quadro del presente Accordo, consentiranno ai parenti, ai membri dei corpi diplomatici, alle Associazioni, Fondazioni e alle Organizzazioni civili, ufficialmente riconosciute, ad accedere alle "Sepolture di guerra" con lo scopo di commemorare la memoria dei "Caduti di guerra" ivi sepolti, compatibilmente con le norme giuridiche applicabili in ciascun Paese.

Articolo 3

1. Le Parti contraenti garantiscono la tutela delle "Sepolture di guerra" già esistenti e di quelle che verranno rinvenute in seguito, ed anche dei "Monumenti di guerra" così come definiti all'art.1 del presente Accordo.
2. Le Parti contraenti garantiscono il diritto all'eterno riposo a tutti i "Caduti di guerra", così come definiti all'art.1 del presente Accordo.
3. Le Parti contraenti s'impegnano a impedire la collocazione, nelle immediate vicinanze delle "Sepolture di guerra", di costruzioni o impianti che siano incompatibili con la dignità del luogo.

Articolo 4

1. Le parti contraenti assicurano il reciproco diritto all'utilizzo gratuito dei terreni sui quali si trovano le "Sepolture di guerra", in quanto luoghi di riposo eterno dei "Caduti di guerra". Ciò non comporta alcun pregiudizio al diritto di proprietà o agli altri diritti.
2. Qualora per motivi di interesse pubblico, una delle Parti contraenti volesse utilizzare i terreni messi a disposizione per le "Sepolture di guerra" a scopi diversi e, in conseguenza di ciò, dovessero essere modificati, anche parzialmente, i confini o rimosse totalmente le "Sepolture di guerra" dell'altra Parte contraente, è obbligata ad assicurare a quest'Ultima un altro terreno adeguato. I nuovi confini dell'area cimiteriale o la scelta di un lotto destinato al nuovo cimitero o Sacrario militare verranno concordati dagli Organi competenti previsti dell'art.9 del presente Accordo.
3. Ciascuno degli Organi responsabili per l'attuazione del presente Accordo ha facoltà di chiedere la modifica dei confini delle aree utilizzate come "Sepolture di guerra" o il trasferimento delle stesse in altro lotto. La definizione dei nuovi confini o la scelta del nuovo lotto verrà attuata secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.
4. Gli Organi responsabili per l'attuazione del presente Accordo, concorderanno il trasferimento dei Resti dei "Caduti di guerra", nonché il modo di sistemare le "Sepolture ed i Monumenti di guerra".
5. Qualora una delle Parti contraenti dismetta una "Sepoltura di guerra", perderà, conseguentemente, anche il relativo diritto all'uso del terreno.
6. La Parte contraente che chiede di modificare o spostare le aree su cui si trovano "Sepolture di guerra", a norma dei commi 2 e 3 del presente articolo, si assume l'onere di tutte le relative spese.

Articolo 5

1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce la cura, manutenzione e restauro, a spese proprie, delle "Sepolture di guerra" e dei "Monumenti di guerra" dell'altra Parte contraente, situati sul proprio territorio.
2. Ciascuna delle Parti contraenti può, a proprie spese, realizzare modifiche o apportare miglioramenti alle "Sepolture di guerra" e ai "Monumenti di guerra". Di cui all'art.1 del presente Accordo, che si trovano sul territorio dello Stato dell'altra Parte contraente.

Articolo 6

1. Nel caso in cui sia ritenuta necessaria la ritumulazione in un unico luogo delle salme dei "Caduti di guerra" che riposano sul territorio nazionale dell'altra Parte contraente, la Parte contraente interessata procederà in base ad un progetto preventivamente presentato ed approvato dall'altra Parte contraente. L'esumazione dei "Caduti di guerra" italiani verrà realizzata dal personale che sarà indicato dalla Parte contraente italiana, mentre quella dei "Caduti di guerra" slovacchi verrà realizzata dal personale indicato della Parte contraente slovacca.
2. La traslazione dovrà essere comunque realizzata in presenza di personale designato dagli Organi responsabili della attuazione del presente Accordo di cui all'art.9.
3. Per ogni ritumulazione verrà steso un verbale, in cui verranno indicate la posizione delle sepolture precedenti e quella delle nuove, i dati personali, i dati della piastrina di riconoscimento, nonché gli altri segni identificativi.
4. Qualora le "Sepolture di guerra" una volta esistenti non ci fossero più a seguito di trasformazioni infrastrutturali e l'esumazione dei Resti delle salme risultasse impossibile, la Parte contraente sul cui territorio si trovavano tali opere permetterà, su richiesta dell'altra Parte contraente e a proprie spese, la creazione di un'opera commemorativa dignitosa e adeguata al ricordo dei Caduti. A tale scopo la Parte contraente interessata si farà carico di ottenere le dovute autorizzazioni dalle locali Autorità e, qualora necessario, di acquisire un lotto di terreno idoneo.

Articolo 7

1. Le Parti contraenti possono promuovere l'esumazione e il successivo rimpatrio dei Resti dei propri Caduti di guerra sul proprio territorio nazionale oppure verso il territorio di uno Stato terzo. Per l'esumazione ed il trasporto in Italia dei Caduti italiani sepolti nel territorio della Repubblica slovacca, la Parte italiana dovrà chiedere il consenso alla Parte slovacca, parimenti, la Parte slovacca deve chiedere il consenso alla Parte italiana per l'esumazione ed il trasporto nella Repubblica Slovacca dei Caduti slovacchi sepolti sul territorio della Repubblica italiana. Le Parti contraenti permetteranno il trasporto dei Resti mortali solo nel caso che venga **accordato il consenso richiesto**.
Le esumazioni e il trasporto dei Resti dei Caduti dovranno avvenire nel rispetto delle leggi dello Stato sul cui territorio Essi si trovano e con l'intervento degli Organi previsti dall'art.9 del presente Accordo.
2. Nel caso in cui nei cimiteri o Sacrali militari italiani o slovacchi si trovino, oltre ai "Caduti di guerra" delle Parti contraenti, anche "Caduti di guerra" di Stati terzi, tale fatto verrà preso in esame dalle Parti contraenti, al fine di decidere le azioni da intraprendere per la tutela e la cura adeguata di tali sepolture.

3. Tutti i costi e le spese da affrontare per il trasferimento ed il trasporto all'estero dei Resti dei Caduti di guerra, verranno a gravare sulla Parte richiedente.

Articolo 8

1. Per la realizzazione dei lavori previsti agli art. 5 e 6 del presente Accordo, la Parti contraenti hanno il diritto ad introdurre temporaneamente sul territorio nazionale dell'altra Parte contraente apparati, mezzi di trasporto, materiali, attrezzature, accessori ecc., in seguito definiti "materiali".
2. Essendo le Parti contraenti entrambe membri dell'Unione Europea, i lavori da effettuare, l'introduzione e il movimento dei "materiali" saranno regolati dalle norme sancite dalla Comunità Europea.

Articolo 9

1. ~~Gli Organi responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono, per la Repubblica italiana, il Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra del Ministero della Difesa e per la Repubblica Slovacca, il Ministero degli Affari Interni. Le eventuali variazioni degli Organi competenti saranno comunicate dalle Parti contraenti per via diplomatica.~~
2. Gli Organi di cui al comma 1 del presente articolo, possono delegare a terzi la realizzazione delle attività connesse con l'attuazione del presente Accordo.

Articolo 10

Per la soluzione di controversie, riguardanti il contenuto o l'applicazione del presente Accordo, sarà istituita una Commissione mista intergovernativa. Tale Commissione sarà composta da tre membri per Parte contraente indicati dagli Organi responsabili per la realizzazione del presente Accordo.

Articolo 11

1. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente attraverso lo scambio di Note per via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure all'uopo previste.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto un anno dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Roma* il *5 maggio* 2010, in due originali, ciascuno nella lingua italiana e nella lingua slovacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il
Governo della Repubblica Italiana

M. Antonio Di Pietro

Per il
Governo della Repubblica Slovacca

J. Václav